

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica dell'art. 6 cpv. 3 della legge edilizia cantonale

del 20 aprile 2010

Il Foglio ufficiale puntualmente riporta la pubblicazione di domande di costruzione fuori dalle zone edificabili come previsto dalla legge edilizia. Tra queste pubblicazioni spesso si rasenta il ridicolo per il contenuto delle stesse e la necessità di portare a conoscenza di tutto il Cantone le costruzioni minuscole o di poco conto, come ad esempio ricostruzione di muri di sostegno, rifacimento di piccoli vigneti, sostituzione del tetto di sostre e piccoli interventi che interessano solo i confinanti. L'operazione è un dispendio di carta e soldi.

Per questo motivo proponiamo la seguente modifica legislativa al cpv. 3 togliendo l'obbligo di pubblicazione sul Foglio ufficiale:

c) pubblicazione

Art. 6

¹La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.

²Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.

³**Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti.**

⁴Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.

⁵Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.

Fabio Badasci
Bergonzoli - Bignasca M. -
Gobbi N. - Paparelli - Pellanda